

STATUTO

AMICA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA GALLOPPO 78

Numero REA: SA - 395577

Codice fiscale: 04816170650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Consta di un foglio scritto in parte con sistema elettronico	
	da persona di mia fiducia ed in parte da me per facciate	
	quattro fin qui.	
	F.to: Palatucci Ida, Fierro Carlo, Bracciante Lucia, Perillo	
	Olimpia, Lutsko Lyubov, Kripak Lyubov, dr.Raimondo	
	Malinconico notaio segue sigillo.	

	COPIA CONFORME	
	ALLEGATO A) REPERTORIO N.65798 RACCOLTA N.27783	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è	
	costituita una società cooperativa sociale denominata: "AMICA Cooperativa Sociale"	
	validamente identificabile in sigla con la denominazione "AMICA - s.c.s.".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Salerno (SA).	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di	
	trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali	
	operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La cooperativa si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini svolgendo, ai sensi della lettera b comma I, art. 1 Legge n. 381/1991 e decreto Legislativo n. 460/1997, iniziative concrete finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di rendere la loro vita rispondente ad un graduale e quanto anche parziale raggiungimento dell'autosufficienza. In ossequio alla circolare n.153/1996 dell'8/11/1996 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Cooperativa si prefigge di gestire i servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1 legge n. 381/1991, comma 1, lettera a.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, così come determinati, l'attività	
	che costituisce l'oggetto sociale è suddivisa in "ATTIVITA' ISTITUZIONALI" ed	
	"ATTIVITA' CONNESSE".	
	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	- Attività e servizi di assistenza domiciliare e/o ausiliaria;	
	- Attività di assistenza infermieristica e sanitaria, a carattere domiciliare oppure	
	realizzata entro centri ospedalieri appositamente allestiti o messi a disposizione da	
	Enti pubblici e/o privati nonché in ambito delle strutture scolastiche.	
	Istruire e/o gestire:	
	- Centri di aggregazioni anziani autosufficienti e non; Istituire e/o gestire centri di	
	aggregazioni socio pedagogiche per minori disadattati, fuorviati ed alto rischio sociale	
	nonché per disabili ed in genere persone svantaggiate;	
	Istituire e/o gestire centri di accoglienza ludico-culturali per giovani inseriti in	
	particolari contesti sociali e ad alto rischio di fuorvianza;	
	Istituire e/o gestire:	
	presidi socio sanitari tesi a supportare ed implementare carenze logistiche e territoriali	
	delle attuali strutture pubbliche esistenti.	
	ATTIVITA' CONNESSE	
	- Gestione di impianti sportivi e di centri sociali;	
	- Servizio informa giovani;	
	- Progettazione di allestimento di stands, mostre ecc.;	
	- Sistemazione e gestione di biblioteche pubbliche;	
	- Corsi di formazione e di riqualificazione;	

	- Attività di cultura e spettacolo;	
	- Servizi e trasporti per scuole e per Enti pubblici e privati;	
	- Servizi di segreteria e amministrazione e scritturazione a macchina o con sistemi elettronici;	
	- Gestione di case di riposo.	
	Essa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Tutte le suddette attività e scopi si inseriscono nell'ambito della cooperazione e solidarietà sociale sia nazionale che internazionale.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e per proprio autofinanziamento, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà anche compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la protezione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione sia diretta che indiretta interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	

	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.	
	2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	<u>SOCI</u>	
	Art. 5	
	5.1 (Soci cooperatori ordinari o soci lavoratori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	(essenziali per tutti) titolo di scuola media inferiore, conoscenza della lingua italiana e	
	del dialetto locale, regolare permesso di soggiorno in caso di cittadinanza straniera,	
	assenza di precedenti penali o elementi che possano arrecare nocimento alla	
	sicurezza e alla serenità delle struttura che "AMICA – s.c.s." avrà la responsabilità di	
	gestire;	
	inoltre vengono valutati preferibilmente i diploma osa / oss ; titolo di infermiera	
	professionale; laurea in scienze infermieristiche; titolo di assistente sociale o	
	equipollente; (Personale ausiliario con esperienza vasta in questo settore,	

	dimostrabile da busta paga o altro elemento probatorio ritenuto valido)	
	Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i	
	cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nella tipologia che saranno essi stessi a	
	scegliere sulla base del Regolamento che dovrà essere redatto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese	
	che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche	
	o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o	
	in posizione di conflitto con essa.	
	5.2 (Soci volontari)	
	Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci	
	volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i	
	ccnl e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base dei criteri che saranno contenuti	
	nell'apposito regolamento che verrà predisposto dall'organo amministrativo ed	
	approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione	
	di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria	

	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto	
	previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	

	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545	
	bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la	
	formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo	
	economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	

	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del	
	presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento,	
	l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad	
	integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	

	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di <u>500 euro</u> .	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una quota.	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	9.2 E' vietato al socio trasferire, anche in parte, le proprie quote. Il socio può recedere	

	dalla società con preavviso di novanta giorni.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri	
	sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta	
	all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione	
	entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al	

	richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno	
	ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con	
	modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non abbia ricevuto la retribuzione in quanto grave inadempimento;	
	d) per la mancata regolarizzazione della sua posizione contributiva ;	
	e) per l'omesso versamento dei contributi previdenziali;	
	f) per il mobbing, vale a dire il crollo dell'equilibrio psico-fisico a causa di	
	comportamenti vessatori da parte di superiori gerarchici o di colleghi;	
	g) per il comportamento offensivo o ingiurioso dell'amministratore o del superiore	
	gerarchico;	
	h) per le variazioni notevoli delle condizioni di lavoro a seguito di cessione	

	dell'azienda;	
	i) per lo spostamento del luogo di lavoro da una sede all'altra senza che sussistono le	
	comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere	
	spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da	
	parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se,	
	entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	

	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 7	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. <u>24.6</u>	

16 di 37

	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno	
	dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra	
	essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti	
	od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e) (...) oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei	
	prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 c.c.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	

18 di 37

	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento	
	dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	

	conferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. <u>24.6, lett. a)</u> e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio	

	e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi	
	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli	
	articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura	
	non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici.	
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori e a dividendo ai soci stessi in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	25.3 La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	<u>Decisioni dei soci. Competenze e modalità</u>	

	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle	
	presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della	
	limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono	
	adottate mediante deliberazione assembleare. Nelle ipotesi di cui agli artt. 27 e 28	
	possono avvenire mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione	

	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta	
	di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della	
	decisione da adottare.	
	27.2 Ai soci è assegnato il termine di (...) giorni per trasmettere la risposta, che deve	
	essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta	
	indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a	
	giorni trenta.	
	27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto	
	contrario.	
	27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne	
	il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno	
	rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere	

	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i	
	documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono	
	essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e	
	spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al	
	di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi	
	del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con	
	esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del	
	quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi	
	possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla	
	società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il <i>quorum</i> deliberativo	
	previsto al successivo art. 29.2.	
	28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e	
	comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se	
	nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno	
	rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	

	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e <i>quorum</i>)	
	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. <u>33.4</u> se socio cooperatore persona giuridica.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	

	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo	
	dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione	
	potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla	
	seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse	
	il <i>quorum</i> costitutivo necessario.	
	30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e	
	<i>quorum</i> deliberativi)	
	31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	

	31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di	
	deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in	
	seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del	
	51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o	
	video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	

	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	segretario.	
	Art. 33 (Voto)	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più	
	voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	
	loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come	
	disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	

TITOLO VII

Amministrazione

Art. 35 (Amministrazione)

35.1 La Società è alternativamente amministrata , con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori, oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.

35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e	
	l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative	
	mansioni.	
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art.	
	38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima	
	riunione dopo la nomina.	
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più	
	amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a	
	tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione	
	e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al	
	di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro	

	riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni	
	sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)	
	38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del	
	consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a	
	formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	

	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori	
	e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere	
	del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	41.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore	
	unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono,	
	inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	

	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	<u>Organo di controllo</u>	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono	
	alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il	
	Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 43 (Compiti)	
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art.	
	2409 <i>ter</i> c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)	
	44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di	
	tre membri effettivi e di due supplenti , o un revisore iscritto nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si	

	applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le	
	norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO IX	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	43.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a	
	conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 <i>quater</i> e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	43.2 La cooperativa si scioglie altresì nelle seguenti ipotesi:	
	a) (...);	
	b) (...).	
	43.3 Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo 43.2 la competenza a decidere o	
	accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti	
	pubblicitari conseguenti spetta a (...).	
	43.4 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli	
	adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (...) giorni dal loro	
	verificarsi.	
	43.5 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo,	
	nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche	

	mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie	
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito	
	della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	

	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	49.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina	
	delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata.	
	F.to: Palatucci Ida, Fierro Carlo, Braccianti Lucia, Perillo Olimpia, Lutsko Lyubov,	
	Kripak Lyubov, dr.Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su	
	supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si	
	trasmette ad uso Registro delle Imprese.=	
	Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R.	
	26/10/1972 n. 642.=	
	Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 20 aprile	
	2010 al n. 3806 serie 1T.=	
	Salerno, li 21 aprile 2010 . =	